

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1- Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa ridefinita dall'art. 1, commi 252-267, della legge n. 232/2016, la materia dei contributi a carico dagli studenti iscritti ai corsi di studio o scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Palermo per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.

2- Il contributo annuale a carico dagli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art. 1, comma 252, della legge sopra citata, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

1- La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:

- a) Imposta di bollo
L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale.
- b) Tassa regionale per il diritto allo studio
La tassa Regionale per il diritto allo studio, versata secondo l'importo stabilito dalla Regione Siciliana.
- c) Contributo onnicomprensivo annuale.

Il contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D. Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e legge n. 89/2016), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, è dovuto, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 255, 256, 257 e 258 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri indicati al successivo art. 3 del presente regolamento.

Art. 3 – ESONERI, RIDUZIONI E RIMBORSI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

1- Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

- gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 13.000,00 euro;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- b1. appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 13.000,00 euro;
 - b2. sono iscritti all'Università degli Studi di Palermo, da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - b3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari. Nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità Erasmus la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.

2- Per gli studenti, iscritti ad un anno successivo al primo, che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore o uguale a 13.000,01 ed inferiore o uguale a 30.000,00 euro il contributo onnicomprensivo annuale dovuto non può essere superiore al 7% della quota di ISEE eccedente 13.001,00 euro purché ricorrano entrambi i sotto indicati requisiti:

- a) iscrizione all'Università degli Studi di Palermo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari. Nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità Erasmus la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.

3- Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a 30.000,00 euro che non sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (requisito di cui al precedente comma 2, lettera a), ma che soddisfino i requisiti di cui al precedente comma 2 lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale dovuto non può essere superiore al 10,50% della quota di ISEE eccedente i 13.000,00 euro con un valore minimo di 200 euro.

4- A sensi dell'art. 9 della legge n. 68 del 29.03.2012, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo:

- a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
- b) gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
- c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri;
- d) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate; l'esonero viene considerato totalmente o nella misura parziale del 50%, a seconda del periodo di interruzione che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la ratio della concessione dell'esonero sta nell'impossibilità da parte dello studente di seguire l'attività didattica, alla quale è correlato il contributo di Ateneo, per il periodo in cui il richiedente versa in stato di infermità, comunque non inferiore ad un semestre, egli non potrà compiere alcun atto relativo alla propria carriera universitaria;

5- Ai sensi dell'art. 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo gli studenti figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro;

6- L'Università degli Studi di Palermo concede l'esonero, dal contributo onnicomprensivo, agli studenti figli di vittime della mafia o del racket, dichiarati tali secondo le norme di legge, in condizione economica disagiata con reddito ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro;

7- Per le seguenti categorie di studenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste, infine, le appresso indicate riduzioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con le riduzioni previste ai commi precedenti:

- a) gli studenti che nell'a.a. precedente risultino iscritti presso altri Atenei usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 10%;
- b) gli studenti iscritti, per la prima volta, alla Laurea triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, diplomatisi con voto uguale o superiore a 97, usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 20% fino ad un massimo di 350,00 euro;
- c) gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea uguali o superiori a 95 ed inferiori o uguali a 109, usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 30% fino ad un massimo di 500,00 euro;
- d) gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea pari a 110 o 110 e lode, usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 50% fino ad un massimo di 1.000,00 euro;
- e) Per i nuclei familiari con più componenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e con riferimento ai soli iscritti, in modalità full time, entro la relativa durata legale (in corso), per ogni ulteriore iscritto in corso dopo il primo il contributo onnicomprensivo viene calcolato considerando la classe ISEE immediatamente inferiore a quella dichiarata.
- f) Gli iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo residenti in province diverse da quelle in cui ha sede il Corso di laurea al quale sono iscritti, pagano, per la durata legale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE.

8- Nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, e comunque entro il limite massimo complessivo di euro 100.000 annui, gli studenti che abbiano sostenuto, nell'a.a. precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più sostenere o ottenere la convalida di un solo insegnamento nell'a.a. in corso e si laureino entro la prima sessione ordinaria estiva dell'a.a. in corso, potranno richiedere, il rimborso della seconda rata del contributo onnicomprensivo. Qualora la disponibilità di bilancio non fosse sufficiente a soddisfare il rimborso dell'intera seconda rata per tutte le richieste ricevute dagli aventi diritto nei termini prescritti, la quota da rimborsare verrà calcolata proporzionalmente al rapporto fra la disponibilità di bilancio (nel limite massimo complessivo di euro **100.000** annui) ed il totale degli importi richiesti a rimborso dagli aventi diritto.

Art. 4 - CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

1- Il contributo onnicomprensivo annuale è differenziato per le aree e i corsi abilitanti all'esercizio della professione come appresso indicate:

- a) Scientifica (Scuole Politecnica e delle Scienze di Base e Applicate);
- b) Umanistica (Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali e Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale);
- c) Medica (Scuola di Medicina e Chirurgia);
- d) Professioni Sanitarie (L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, abilitanti);
- e) Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis, abilitante);
- f) Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02, abilitante)

2- Per ciascuna area e corso, di cui al precedente comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo le classi di reddito ISEE come specificato nella tabella "A" che, in caso di variazioni, verrà aggiornata e tempestivamente pubblicata sul sito web delle Segreterie Studenti.

3- Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del 20%.

Art. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

1- Il versamento dei contributi e delle tasse avviene nelle forme previste dalle norme in materia di pagamenti per la pubblica amministrazione e con gli strumenti tecnologici di cui dispone l'Università degli Studi di Palermo. Tali modalità sono indicate nell'allegato "1" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.

2- Le scadenze di pagamento per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso a numero programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.

3- Per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso libero e per le iscrizioni agli anni successivi al primo le scadenze di pagamento sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università.

4- Per le iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale biennali ad accesso libero la data di verifica della personale preparazione e la data di iscrizione sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università:

5- Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente.

6- Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è suddiviso in due rate come appresso indicato:

- a) Prima rata, da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, composta da:
 - imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
 - tassa regionale per il diritto allo studio;
 - acconto contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto:
 La prima rata deve essere pagata:

- 1) per l'immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, entro i termini previsti da ciascun bando di concorso per l'accesso;
- 2) per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, entro il 30 settembre;
- 3) per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali biennali ad accesso libero la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre.

b) Seconda rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal saldo del contributo onnicomprensivo, nella misura del 70% dell'importo dovuto, da versare entro il **24** dicembre dell'A.A. per il quale si chiede l'iscrizione/immatricolazione.

7- Lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo, entro il 30 settembre (o il 30 novembre per i Corsi di Laurea Magistrali biennali ad accesso libero) o dopo tale data con mora, ma comunque entro il 31 dicembre, può sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo.

8- Lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo ma non ha ottemperato al pagamento della seconda rata, dopo il **24** dicembre ed entro il 30 aprile con mora, non potrà sostenere esami a partire dalla sessione estiva. In ogni caso il pagamento della seconda rata dovrà avvenire prima della data dell'esame.

9- L'iscrizione oltre il **24** dicembre ed entro il 30 aprile comporta il versamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo in soluzione unica oltre le indennità di mora calcolate secondo quanto previsto all'art. 9.

10- Dopo il 30 aprile lo studente in corso che non ha completato gli anni relativi alla durata normale del proprio corso di laurea, potrà iscriversi solo in qualità di fuori corso rispetto all'anno di sua ultima iscrizione. Se tale ultima iscrizione è effettuata in modalità part-time per la prima volta del relativo anno di corso, lo studente dovrà prima modificare l'iscrizione in modalità full time, pagando le dovute differenze, e quindi iscriversi in qualità di fuori corso per l'anno corrente. Per i corsi di laurea a programmazione nazionale, la modifica dell'iscrizione in full time, implicherà per l'anno accademico corrente, l'iscrizione in qualità di ripetente al fine di ottemperare alle frequenze del relativo anno di corso.

11- Gli studenti che, presentano domanda per l'ottenimento della borsa di studio da parte dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) devono compilare la specifica sezione presente nella domanda di immatricolazione/iscrizione e sono tenuti a versare, a titolo di prima rata, solo gli importi relativi al bollo e alla tassa regionale ERUS fatti salvi gli esoneri previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 549/1995.

Art. 6 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto all'atto della iscrizione e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4, nella misura dell'80%.

Per l'anno accademico 2018/2019, gli studenti che si iscriveranno in modalità part time per la seconda volta, a completamento dell'anno di corso al quale sono già iscritti, completeranno l'iscrizione pagando il 50% del contributo onnicomprensivo

Il 50% del contributo onnicomprensivo sarà dovuto dalle seguenti categorie di studenti che si iscriveranno in modalità part time:

- a) Studente lavoratore con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, della durata minima di un anno a decorrere dall'anno accademico antecedente a quello di immatricolazione o di iscrizione, con un reddito di almeno 6.500 euro fiscalmente dichiarato;
- b) Studentessa madre o studente padre, per i primi tre anni di vita del bambino.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 comma 10, è consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale. Ai fini del computo della durata legale del corso di laurea l'iscrizione in modalità part time equivale a metà anno.

Art. 7 - CORSI SINGOLI

1- L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE come appresso indicato:

- € 20,00 per classe di reddito inferiore o uguale a 13.000,00 euro;
- € 30,00 per classe di reddito superiore a 13.000,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
- € 40,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro.

2- In ogni caso, l'iscrizione è limitata per anno accademico ad insegnamenti che complessivamente consentono di acquisire sino a 36 CFU. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.

3- Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 2, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo.

4- Coloro che acquistano corsi singoli presso l'Università degli studi di Palermo e nell'anno successivo si iscrivono ad un corso di laurea, in cui tali insegnamenti sono previsti nel piano di studio, avranno detratto dal contributo onnicomprensivo, entro i limiti di quanto dovuto, il 50% dell'importo versato nell'anno precedente per l'acquisto dei corrispondenti CFU.

Art. 8 - STUDENTI STRANIERI

1- Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all'estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DPCM n. 159/2013, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito nella misura corrispondente all'importo dovuto per la 14° classe di reddito.

Art. 9 – INDENNITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è gravato, per ogni singola rata, da una indennità di mora, sul dovuto, pari per la prima rata ad euro 30, incrementata di euro 30 per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 90, e per la seconda rata pari ad euro 50, incrementata di euro 50 per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 250.

Gli studenti che hanno presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria, avendo sostenuto, al momento della presentazione della domanda, almeno l'85% dei crediti previsti, e non riescano a laurearsi nella predetta sessione, possono iscriversi all'anno corrente pagando il contributo onnicomprensivo dovuto, non gravato da indennità di mora.

Gli studenti che si iscrivono, con riserva, ad un corso di laurea magistrale biennale ad accesso libero, in attesa di conseguire la laurea triennale, possono perfezionare tale iscrizione, dopo la laurea, pagando la seconda rata del contributo onnicomprensivo non gravato da indennità di mora.

Gli studenti che, per giustificati motivi, richiedano l'autorizzazione a presentare la domanda di partecipazione agli esami di laurea, dopo le scadenze previste dal calendario didattico di Ateneo, sono tenuti, in caso di autorizzazione, al pagamento degli importi previsti con una maggiorazione di euro 100,00.

Art. 10 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

1- La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e della legge n. 89/2016.

L'ISEE è utilizzato per determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente.

La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.

Nel caso in cui lo studente non ritenga di dichiarare il proprio ISEE, lo stesso è collocato, d'ufficio, nella massima classe contributiva.

2- Per poter usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario che l'ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferito al nucleo familiare dello studente.

L'Università, fermo restando l'obbligo dello studente di presentare la suddetta dichiarazione per usufruire dei benefici di legge, può acquisire il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.

3- Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli.

A tal fine l'Università di Palermo può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'ERSU, con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

In caso di accertamento positivo, ossia di riscontro di difformità od omissioni tali da comportare variazioni nelle riduzioni fruite, lo studente sarà chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38 – comma 3- della legge n. 122/2010 e s.m.i., fermo restando la presentazione di rapporto all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali.

Art. 11 – CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO E BOLLI PER PRESTAZIONI D'UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

1- Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette anche al contributo ed ai bolli specificati nell'allegato "2" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.

Art. 12 – TRASFERIMENTI

1- Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo.

2- Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo, entro il 1 ottobre sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 200,00 oltre all'imposta di bollo. Oltre tale data lo studente è tenuto anche al

pagamento delle tasse di iscrizione e della prima rata del contributo onnicomprensivo per l'anno accademico corrente ove l'istanza sia compilata entro il 31 dicembre, ovvero dell'intero contributo onnicomprensivo per istanze compilate a partire dal 1 gennaio.

Art. 13 - TASSA DI EQUIPOLLENZA

1- La richiesta di equipollenza di un titolo estero comporta l'iscrizione al relativo corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all'estero e anche nel caso in cui sia necessaria la sola discussione della tesi di laurea.

Se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo di € 300,00 oltre all'imposta di bollo.

Art. 14- TASSA DI RICOGNIZIONE

1- E' stabilito in € 100,00 il diritto fisso, previsto dall'art. 9 comma 5 della legge n. 68/2012, che lo studente dovrà pagare, oltre l'imposta di bollo, per ciascun anno per la ricognizione degli anni di mancata iscrizione.

Art. 15 - TASSA DI SOSPENSIONE O RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA

1- E' stabilita in € 50,00 la tassa, oltre l'imposta di bollo, che lo studente deve pagare per la sospensione o riattivazione della carriera.

Art. 16 - RINUNCIA AGLI STUDI

1- Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme versate.

2- Per registrare la rinuncia lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi all'ultimo anno in cui risulta iscritto.

Art. 17 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1- Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica, sanitaria e per le professioni legali sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato di seguito al presente articolo.

2- Gli specializzandi effettuano il versamento del contributo annuo onnicomprensivo in due rate. La prima è versata al momento dell'iscrizione, la seconda prima dell'esame teorico - pratico di profitto.

3- Sui pagamenti eseguiti oltre il 15° giorno dalla data di scadenza, grava un'indennità di mora pari al 10% dell'importo dovuto. La penale si applica su ogni singola rata.

4- Il pagamento viene effettuato tramite MAV e la mora per ritardato pagamento è generata automaticamente. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con il pagamento di tasse, contributi ed eventuali soprattasse.

5- Anche il pagamento della soprattassa è condizione necessaria al fine di poter usufruire dei servizi di prenotazione on-line degli appelli e per sostenere gli esami di profitto.

6- Il mancato pagamento della prima rata del contributo determina il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'anno successivo di corso; detto mancato pagamento comporta, altresì, l'impossibilità della regolare prosecuzione della frequenza del corso stesso e della correlata attività assistenziale per le scuole di specializzazione di Area Medica.

7- Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.

8- Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ad eccezione dei bolli, della tassa regionale per il diritto allo studio e dei diritti fissi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invaldità pari o superiore al sessantasei per cento e gli specializzandi che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, ad eccezione dei medici.

9- Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo e della tassa di trasferimento pari ad € 150,00 oltre all'imposta di bollo.

10- Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo, sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 150,00 oltre all'imposta di bollo

Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 5 anni

L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.490,40 come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 1.334,40
- imposta di bollo € 16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 432,36

Importo Totale € 1.922,76

Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 4 anni

L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.488,00 come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 1.332,00
- imposta di bollo € 16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 458,76

Importo Totale € 1.946,76

Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 5 anni

L'importo annuo della prima rata è fissato in € 690,40 come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 534,40
- imposta di bollo € 16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 432,36

Importo Totale € 1.122,76

Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 4 anni

L'importo annuo della prima rata è fissato in € 688,00 come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 532,00
- imposta di bollo € 16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 458,76

Importo Totale € 1.146,76

Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 3 anni

L'importo annuo della prima rata è fissato in € 684,00 come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 528,00
- imposta di bollo € 16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 502,76

Importo Totale € 1.186,76

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera durata 4 anni

L'importo annuo della prima rata è fissato in € 888,00 come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 732,00
- imposta di bollo € 16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 708,76

Importo Totale € 1.596,76

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali durata 2 anni

L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.824,76 come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 1.668,76
- imposta di bollo € 16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 442,00

Importo Totale € 2.266,76

Per gli iscritti all'anno accademico 2017/2018 saranno in vigore gli importi previsti nel presente regolamento.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale di Diploma di Specializzazione è dovuto il pagamento dei bolli per la somma di euro 48,00

Scuole di Specializzazione per le attività di sostegno (DM 30 settembre 2011)

L'importo della prima rata è fissato in € 2000,00, come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 1828,00
- imposta di bollo € 32,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo della seconda rata viene determinato in € 1700,00 di cui € 200,00 destinati agli Istituti scolastici.

Tirocini formativi attivi D.M. 249/2010

L'importo della prima rata è fissato in € 1300,00, come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 1128,00
- imposta di bollo € 32,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo della seconda rata viene determinato in € 1300,00 di cui € 120,00 destinati agli Istituti scolastici.

Art. 18 - DOTTORATO DI RICERCA

1- Ai sensi del comma 262 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università.

2- I Dottorandi titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento, all'atto di iscrizione, della somma di € 356,00, come da specifica seguente:

- imposta di bollo € 16,00

- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00
- contributo € 200,00

Art. 19 - SOSPENSIONE DEGLI STUDI - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA

- 1- In caso di sospensione della durata di un anno, ove questa avvenga su un anno accademico non è dovuto alcun pagamento.
- 2- In caso in cui la sospensione è della durata di un anno ma avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo;
- 3- La sospensione di durata inferiore ad un anno comporta il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'intero anno accademico.

Art. 20 - MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO

- 1- L'importo del contributo di iscrizione ai Master universitari di I e II livello è indicato nei singoli bandi e, comunque, non può superare l'importo di 5.000,00 euro.
- 2- Il pagamento potrà essere stabilito in unica soluzione ovvero in due rate. In questo ultimo caso la prima rata non potrà essere inferiore al 60% del contributo complessivo dovuto.
- 3- Nel caso di uditori la quota di contribuzione può essere ridotta fino ad un massimo del 50% del contributo di iscrizione previsto per gli allievi del Master da determinare all'atto dell'istituzione del corso.
- 4- Gli insegnamenti/moduli dei Master Universitari possono essere offerti nella forma di corsi singoli. L'elenco degli insegnamenti/moduli per i quali è possibile accettare singole iscrizioni è indicato in sede di proposta di attivazione del Corso.
- 5- L'importo del contributo di iscrizione a corsi singoli è calcolato, con riferimento al costo dell'intero Master, proporzionalmente ai CFU acquisiti. Il Coordinatore del Master può incrementare tale importo in relazione alla peculiarità dell'insegnamento.

Tabella riepilogativa "Tasse e contributi" – Master Universitari di I e II livello

Tipologia	Tasse/Contributi previsti	Importo
Selezione per l'ammissione	Contributo di partecipazione alla selezione	€ 50,00
Iscrizione al Master	Contributo di iscrizione	Variabile in base al "Piano finanziario" approvato
	Imposta di bollo virtuale	€ 16,00
Esame finale	Tassa di ammissione esame finale	€ 50,00
Rilascio pergamena	Imposta di bollo virtuale per domanda	€ 16,00
	Imposta di bollo virtuale per pergamena	€ 16,00
Certificazione titolo conseguito	Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato	€ 16,00
	Imposta di bollo virtuale per certificato	€ 16,00

Tabella riepilogativa "Tasse e contributi" – Iscrizione in qualità di uditore a Master Universitari di I e II livello

Tipologia	Tasse/Contributi previsti	Importo
Iscrizione al Master come uditore	Contributo di iscrizione ridotto	La riduzione può variare fino ad un massimo del 50% del contributo di iscrizione previsto per gli allievi del Master
	Imposta di bollo virtuale	€ 16,00
Certificazione	Imposta di bollo virtuale per richiesta	€ 16,00

partecipazione al Master	certificato	
	Imposta di bollo virtuale per certificato	€ 16,00

Tabella riepilogativa “Tasse e contributi” – Iscrizione a singoli insegnamenti/moduli di corsi di Master Universitari di I e II livello

Tipologia	Tasse/Contributi previsti	Importo
Iscrizione a corsi singoli	Contributo di iscrizione	Variabile in base ai CFU conseguiti ed alla peculiarità dell’insegnamento
	Imposta di bollo virtuale	€ 16,00
Certificazione iscrizione a corso singolo e superamento esame	Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato	€ 16,00
	Imposta di bollo virtuale per certificato	€ 16,00

Art. 21 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA, CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1- L’importo del contributo di iscrizione ai Corsi di Perfezionamento post laurea, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale è indicato nei singoli bandi e, comunque, non può superare l’importo di 2.000,00 euro.

Tabella riepilogativa “Tasse e contributi” – Corsi di Perfezionamento post laurea, Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale

Tipologia	Tasse/Contributi previsti	Importo
Selezione per l’ammissione	Contributo di partecipazione alla selezione	€ 50,00
Iscrizione al Corso	Contributo di iscrizione	Variabile in base al “Piano finanziario” approvato
	Imposta di bollo virtuale	€ 16,00
Certificazione frequenza/partecipazione al Corso	Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato	€ 16,00
	Imposta di bollo virtuale per certificato	€ 16,00

Art. 22 - SUMMER E WINTER SCHOOL

1- I Corsi Internazionali di Studi Avanzati "Summer/Winter School" sono dei corsi intensivi su temi di particolare attualità scientifica e/o tecnologica, che possono dar luogo anche al riconoscimento di CFU.

2- Detti corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie, centri di ricerca e/o enti esterni. Si finanziano attraverso il pagamento di un contributo di iscrizione, richiesto ai partecipanti, che può variare anche sulla base degli eventuali apporti di enti finanziatori esterni. Il contributo è variabile e viene pagato dagli iscritti in misura sufficiente a coprire tutte le spese relative all’organizzazione dei corsi, senza alcun aggravio di oneri a carico dell’Ateneo.

Art. 23- NORME FINALI E DI RINVIO

1- Si abrogano tutte le norme regolamentari, le deliberazioni e le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.

2- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell’Università degli Studi di Palermo.

Art. 24- ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, con Decreto Rettorale, e si applica a decorrere dall’anno accademico 2018/2019 secondo il disposto dell’art. 1, comma 254, della legge n. 232/2016.

2- La pubblicità è data mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito d'Ateneo e nella pagina web del Settore Ufficio Studi e Documentazione.

Tabella "A"
CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (ART. 4 del Regolamento)

Classe	Limite minimo ISEE	Limite massimo ISEE	Area Umanistica	Area Scientifica	Area Medica	Professioni Sanitarie	Scienze della Formazione Primaria	Conserv. Restauro Anni succ I	Conserv. Restauro Primo anno
0	0	7.000,00	354	383	410	441	410	499	3354
1	7.000,01	8.000,00	493	536	591	622	591	708	3493
2	8.000,01	9.000,00	517	563	622	653	622	745	3517
3	9.000,01	10.000,00	541	589	653	684	653	780	3541
4	10.000,01	11.000,00	576	628	700	731	700	834	3576
5	11.000,01	13.000,00	612	667	745	776	745	886	3612
6	13.000,01	14.000,00	647	705	790	822	790	939	3647
7	14.000,01	15.500,00	682	745	837	868	837	993	3682
8	15.500,01	17.000,00	742	810	914	945	914	1082	3742
9	17.000,01	18.500,00	784	857	970	1002	970	1145	3784
10	18.500,01	20.000,00	832	909	1032	1063	1032	1217	3832
11	20.000,01	22.500,00	880	962	1094	1125	1094	1289	3880
12	22.500,01	25.000,00	938	1025	1170	1201	1170	1376	3938
13	25.000,01	27.500,00	1002	1096	1252	1283	1252	1472	4002
14	27.500,01	30.000,00	1065	1166	1335	1367	1335	1567	4065
15	30.000,01	33.500,00	1171	1282	1473	1504	1473	1726	4171
16	33.500,01	37.000,00	1248	1367	1572	1604	1572	1841	4248
17	37.000,01	40.500,00	1324	1451	1671	1702	1671	1955	4324
18	40.500,01	45.500,00	1401	1535	1771	1802	1771	2070	4401
19	45.500,01	50.500,00	1477	1618	1871	1902	1871	2185	4477
20	50.500,01	55.500,00	1576	1726	1998	2029	1998	2332	4576
21	55.500,01	60.500,00	1726	1893	2194	2226	2194	2558	4726
22	60.500,01	65.500,00	1804	1979	2296	2328	2296	2676	4804
23	65.500,01	70.500,00	1884	2066	2400	2432	2400	2796	4884
24	70.500,01	80.000,00	2021	2217	2577	2608	2577	3000	5021
25	80.000,01	90.000,00	2290	2513	2927	2958	2927	3404	5290
26	90.000,01	100.000,00	2370	2601	3032	3063	3032	3525	5370
27	100.000,01	>100000,01	2450	2688	3136	3167	3136	3644	5450

Allegato 1

MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI

Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo deve essere effettuato esclusivamente mediante sistema PagoPA (Pago Pubblica Amministrazione) tramite quanto predisposto in modalità informatica dall'Università degli Studi di Palermo, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l'Ateneo si riserva di comunicare.

Lo studente, collegandosi con le proprie credenziali di accesso al portale <https://www.unipa.it>, compila online la pratica di interesse e procede direttamente al pagamento di quanto dovuto su sistema PAgoPA; oppure stampa il bollettino e paga presso una qualsivoglia ricevitoria abilitata PAgoPA.

Il bollettino di pagamento potrà essere pagato nelle modalità indicate al link:

<https://immaweb.unipa.it/immaweb/public/pagamenti.seam>.

Nel caso di prima immatricolazione si consiglia di procedere con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); le istruzioni per ottenere le credenziali SPID sono indicate al link <https://www.spid.gov.it/richiedi-spil>; se non si posseggono le credenziali SPID bisogna stampare la domanda e consegnarla in segreteria studenti.

Per l'iscrizione ad anni successivi al primo la quietanza di pagamento non dovrà, in alcun caso, essere consegnata alla Segreteria studenti; lo studente deve però conservarla fino al conseguimento del titolo di studio. Essa costituisce la prova dell'avvenuto pagamento in caso di contestazioni.

Per perfezionare l'immatricolazione lo studente deve, entro i termini previsti, versare la prima rata; si ribadisce che, ai fini dell'identificazione, se lo studente perfeziona la pratica con SPID non ha la necessità di recarsi presso la segreteria studenti per farsi riconoscere e consegnare documentazione altrimenti deve consegnare personalmente la stampa della domanda compilata online e l'ulteriore documentazione richiesta ovvero la copia del documento di riconoscimento e la copia del bollettino pagato.

Allegato 2

CONTRIBUTI E BOLLI PER PRESTAZIONI D'UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

Tassa di equipollenza € 300,00 + imposta di bollo

Open badge € 20,00

Pergamena di laurea € 50,00 + bolli

Pergamena di laurea € 30,00 per i laureati fino all'appello straordinario a.a. 2016/2017.

Duplicato smart card € 10,00 + imposta di bollo

Duplicato pergamene (C.d.S. e abilitazioni) € 50 + bolli

Diploma abilitazione € 50,00 + bolli

Tassa trasferimento in uscita € 200,00 + imposta di bollo

Tassa trasferimento in entrata € 0,00 + imposta di bollo

Tassa di passaggio € 50,00 + imposta di bollo

Tassa di ricognizione € 100,00 annui + imposta di bollo

Sospensione e riattivazione carriera € 50,00 + imposta di bollo

Reintegro carriera decaduti € 500,00 + imposta di bollo

Richiesta partecipazione ai test per corsi di laurea a numero programmato locale € 30,00/55,00/ Nazionale 55,00

Richiesta inserimento nelle graduatorie per i test di accesso a corsi di laurea a numero programmato locale € 25,00